



Milano, 20 marzo 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sede

CIRCOLARE N. 9/17

**ROTTAMAZIONE CARTELLE – DOMANDE AL 21 APRILE E RISPOSTE ENTRO IL 15 GIUGNO**

Nella Circolare 26/2017 sono stati illustrati i contenuti del provvedimento che disciplina le modalità e i termini per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) negli anni dal 2000 al 2016.

In questi ultimi giorni il decreto legge terremoto (Dl 8/2017) - nel concludere il suo iter in Commissione ambiente della Camera e, quindi, nel passare all'esame dell'Aula - ha portato con sé la proroga al termine per la definizione agevolata delle cartelle Equitalia. Il provvedimento, una volta approvato dalla Camera, è atteso in Senato per la conversione prevista entro il 9 aprile prossimo.

Nel provvedimento è stato inserito l'emendamento che prevede la possibilità per tutti i contribuenti, che intendono aderire alla rottamazione delle cartelle, di presentare l'istanza fino al 21 aprile 2017, dal termine originario del 31 marzo.

La proroga concede tempo ad Equitalia per rispondere ai contribuenti con l'indicazione degli importi dovuti fino al 15 giugno 2017. Il pagamento, inoltre, è previsto in un'unica soluzione o ripartito al massimo in cinque versamenti.

Lo slittamento del termine avrebbe un duplice vantaggio, sia per i contribuenti che per gli uffici. In virtù di tale modifica, infatti:

- i contribuenti possono consegnare la domanda all'agente per la riscossione beneficiando di circa tre settimane aggiuntive;
- il carico di lavoro degli uffici di Equitalia viene alleggerito, tenendo conto delle difficoltà che



sono state registrate nelle ultime giornate di lavoro.

Il termine per aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia è stato infatti spostato dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017. Di conseguenza Equitalia avrà più tempo per rispondere ai contribuenti fino al 15 giugno. Termine anche questo prorogato (era fissato al 31 maggio 2017).

Negli emendamenti presentati viene inoltre previsto, con norma interpretativa, quanto già chiarito dall'Inps su cosa è rottamabile ai fini previdenziali, e cioè che non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contribuenti e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale ed è stata prevista l'abrogazione del comitato di indirizzo e verifica delle attività di riscossione. L'abrogazione si è resa necessaria per il mutato assetto organizzativo – gestionale della riscossione nazionale, conseguente alla soppressione dal primo luglio di Equitalia, operato dal decreto legge n. 193 del 2016. Le funzioni del comitato ora invece saranno demandate ad un atto aggiuntivo alla convenzione annuale da stipulare tra il ministro e il direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti